

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto del documento COM(87) 350 def. <sup>(1)</sup>**

*COM(87) 465 def.*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE il 19 ottobre 1987)*

*(87/C 298/03)*

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto del documento COM(87) 350 def., a norma dell'articolo 149, secondo comma del trattato, in seguito al parere formulato dal Parlamento europeo nel corso della seduta del 18 settembre 1987.

All'articolo 1, secondo comma, i termini «possono limitare» sono sostituiti dai termini «che si avvalgono di tale possibilità, adottano le disposizioni necessarie per limitare».

<sup>(1)</sup> GU n. C 231 del 29. 8. 1987, pag. 5.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

*COM(87) 515 def.*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 ottobre 1987)*

*(87/C 298/04)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a seguito dell'ondata eccezionale di freddo dell'inverno 1986/1987, la Comunità ha applicato per vari mesi del 1987 misure comprendenti la fornitura di varie derrate alimentari ad enti di beneficenza, per la loro distribuzione agli indigenti nella Comunità;

considerando che dalle relazioni presentate dagli Stati membri e da alcuni enti di beneficenza, che hanno partecipato alle misure applicate per vari mesi nel 1987, risulta che tali misure sono molto preziose per i beneficiari;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte d'intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più bisognosi; che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agraria comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, introducendo adeguate misure; che l'esperienza acquisita nella realizzazione delle misure applicate per vari mesi del 1987 dovrebbe contribuire all'elaborazione

di un'eventuale azione successiva dello stesso genere; che è opportuno riunire in un testo unico il fondamento giuridico per l'attuazione di tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Sono prese disposizioni per fornire le derrate alimentari in giacenza all'intervento agli organismi incaricati di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone riceveranno le derrate alimentari gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere superiore ad un importo che copra le spese sostenute dagli organismi incaricati di realizzare l'azione. La distribuzione avverrà in base ad un piano annuale elaborato dalla Commissione.

#### *Articolo 2*

Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato o, in mancanza di tale designazione da parte dello Stato membro, dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 sono consegnate gratuitamente agli organismi incaricati. Il valore di

tali derrate è pari al prezzo d'intervento a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

#### *Articolo 4*

Le derrate alimentari fornite conformemente all'articolo 1 sono finanziate con gli stanziamenti del corrispondente articolo della voce del bilancio delle Comunità europee relativa al FEAOG, sezione garanzia. Il finanziamento deve contribuire anche alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento.

#### *Articolo 5*

Conformemente alla procedura di cui all'articolo ... del regolamento (CEE) n. .../87, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni fresche e l'importo dei contributi da riscuotere su tali carni in virtù della direttiva 85/73/ CEE (\*)**

*COM(87) 510 def.*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE il 22 ottobre 1987)*

*(87/C 298/05)*

L'11 novembre 1986 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta succitata. Per i motivi indicati nella relazione la proposta iniziale viene modificata come segue:

All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di macellazione da parte dell'allevatore a scopo di consumo personale, gli Stati membri possono concedere una deroga al disposto del primo comma. Tuttavia essi devono accertarsi che le carni così prodotte non siano commercializzate.»

---

(\*) GU n. C 302 del 27. 11. 1986, pag. 4.